



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3<sup>^</sup>

Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 10.02.2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 39602/2022, vertente

TRA

elettivamente domiciliata in Roma, via Faà di Bruno n. 15, presso lo studio dell'avv. Bartolo Mancuso, che la rappresenta e difende per procura in atti;

- RICORRENTE-

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale



rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dai propri funzionari;

-RESISTENTE-

## FATTO E DIRITTO

ha convenuto in giudizio, ex art. 700 e ex art. 414 cpc, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"IN VIA CAUTELARE Prendere, anche con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti di urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e in particolare, accertato il diritto della ricorrente, ordinare al Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore e/o Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, di assegnare alla ricorrente la supplenza annuale per la classe di concorso A028, stipulando un contratto a tempo determinato di 18 ore fino al 31 agosto 2023, presso l'Istituto comprensivo Largo Oriani, plesso Gianicolo (RMMM8FT014) ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente ovvero assegnare alla ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia stipulando il contratto ritenuto di giustizia; NEL MERITO 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza annuale per la classe di concorso A028, con un contratto a tempo determinato di 18 ore fino al 31 agosto 2023 presso l'Istituto comprensivo Largo Oriani, plesso Gianicolo (RMMM8FT014) ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente ovvero assegnare alla ricorrente la diversa supplenza, con il diverso contratto, che si riterrà di giustizia; 2. accertare altresì il diritto della ricorrente all'ottenimento di 12 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico 22/23 e a qualsiasi altro punteggio eventualmente connesso allo svolgimento dell'anno scolastico e comunque al riconoscimento dell'anno scolastico come svolto ai*



*fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio; 3. Ordinare al Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore e/o Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, di assegnare alla ricorrente la supplenza annuale per la classe di concorso A028, stipulando un contratto a tempo determinato di 18 ore fino al 31 agosto 2023 presso l'Istituto comprensivo Largo Oriani, plesso Gianicolo (RMMM8FT014) ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente ovvero assegnare alla ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia; 4. Condannare Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore e/o Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro € 21.124,792 a titolo di risarcimento e/o adempimento o della diversa somma ritenuta di giustizia; 5. Ordinare a Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore e/o Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, di assegnare 12 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle graduatorie di assegnazione delle supplenze e qualsivoglia altro punteggio connesso allo svolgimento dell'insegnamento nell'anno scolastico 22/23; Con rivalutazione e interessi Con condanna alle spese di lite..”.*

L'amministrazione resistente si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso in quanto non notificato ai controinteressati e di respingere comunque il suddetto ricorso.

Parte ricorrente ha rinunciato al subprocedimento ex art. 700 cpc che è stato conseguentemente dichiarato estinto.

All'odierna udienza il giudizio ex art. 414 cpc è stato infine deciso.

\*\*\*\*\*



Occorre premettere che il Ministero, a parte le eccezioni relative alla mancanza del periculum in mora, relative al solo subprocedimento ex art. 700 cpc ormai rinunciato, si è limitato a sollevare una eccezione di rito, sostenendo che il ricorso sarebbe improcedibile per la mancata notifica ai controinteressati, senza muovere, per il resto, alcuna specifica contestazione quanto al merito delle pretese azionate in ricorso.

Tuttavia il difensore della ricorrente ha dichiarato di voler limitare la domanda al riconoscimento del diritto di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni e al conseguente risarcimento danni di cui ai punti 4 e 5 delle stesse conclusioni.

Preso atto di tale limitazione, non si impone alcuna integrazione del contraddittorio e non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario.

Nel merito, la ricorrente lamenta di essere stata vittima di una sorta di errore dell'algoritmo informatico utilizzato dal Ministero per l'attribuzione delle supplenze.

La docente, presente nella Graduatoria provinciale per le supplenze, ha indicato come preferenza principale per l'assegnazione di una supplenza, una cattedra accantonata per l'eventuale assegnazione ad docente vincitore del concorso straordinario bis. Di conseguenza tale cattedra le è stata conferita inizialmente fino all'assegnazione all'avente titolo. Sennonché, a causa di ritardi burocratici, il concorso non si è concluso e la cattedra è stata resa disponibile per le supplenze annuali. Ma, a quel punto, l'algoritmo non avrebbe preso in considerazione la ricorrente stessa, ma avrebbe scorso la graduatoria assegnando la cattedra ad una docente con un punteggio notevolmente inferiore.



Ma vediamo più nel dettaglio.

Quanto al sistema di conferimento delle supplenze, il D.M. del 13 giugno 2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124) individua le seguenti forme di supplenze da utilizzare nell'impossibilità di assegnare le cattedre a personale di ruolo:

a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Si tratta di supplenze assegnate fino al 31 agosto;

b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. Si tratta di supplenze assegnate fino al 30 giugno; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza, ad esempio per sostituzione di personale assente.

In attuazione di tale Regolamento, il Ministero ha istituito un sistema a fasce. In particolare dal 2020 sono state istituite delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), oltre a delle graduatorie di istituto che vengono utilizzate per l'assegnazione delle supplenze brevi (oltre ovviamente per l'assegnazione delle supplenze annuali in caso di esaurimento delle GPS). Con la precisazione che la prima fascia GPS (così come la II fascia GI) è dedicata ai docenti abilitati, e la seconda fascia (e la III delle GI) ai docenti possessori del titolo di studio ma privi dell'abilitazione (art. 3 dell'ordinanza); pertanto la I fascia GPS corrisponde, rispetto alle denominazioni assegnate nel precedente



aggiornamento, alla II fascia delle graduatorie di istituto (e l'inserimento nella II fascia GI avviene adesso automaticamente con l'inserimento nella I fascia GPS); per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione delle supplenze è realizzato dall'ordinanza del Ministero dell'istruzione n. 112 del 6.5.22 .

Il docente che aspira ad una supplenza deve presentare apposita domanda e indicare in seguito un numero massimo di 150 opzioni (specifici istituti scolastici e specifiche tipologie di contratto a lui gradite) e sarà convocato solo per gli eventuali posti che si rendessero disponibili in relazione alle opzioni da lui indicate.

La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un programma/algorithm informatico redatto e gestito dal Ministero, ed è regolata dall'art. 12 dell'Ordinanza 112/22.

L'ordinanza stabilisce che: *“Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina”* .

Il Ministero, in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria ed in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda ed offre loro i posti disponibili e la relativa supplenza.

Se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria, non fosse disponibile alcun posto nelle sedi o per le tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il Ministero non convocherà quel docente e proseguirà nella



graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni.

Ove successivamente alla detta convocazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella classe di concorso in questione o nel sostegno, il Ministero dovrà farà una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, dovrà proporre ed assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi

In definitiva, l'ordinamento prevede un sistema che consente al singolo docente, in relazione alle scuole e alle tipologia di contratto indicata, di ottenere la supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati.

In questo quadro, il programma informatico redatto dal MIUR che gestisce le convocazioni, contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire in base alle citate norme, ove in sede di convocazioni successive alla 1° siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo, In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate.



Né il resistente ha fornito la prova di avere rispettato la richiamata normativa.

In effetti, ogni anno di supplenza svolto in una specifica classe di concorso/materia conferisce al candidato, oltre che ovviamente il diritto a lavorare ed a percepire la retribuzione per l'anno scolastico in questione, anche 12 punti nella GPS dall'anno scolastico successivo relativa a quella classe di concorso/materia.

Per il resto, risulta per tabulas che la ricorrente, docente nella classe di concorso A28 (matematica e scienze ) nella scuola secondaria di primo grado ha regolarmente presentato domanda di inserimento nella II fascia GPS, venendo collocata nella posizione 259 con punteggio 123 (doc. 1 sig.ra

La stessa ricorrente ha correttamente presentato l'elenco delle scuole in cui preferiva essere assegnata indicando in prima posizione l'Istituto comprensivo Largo Oriani, plesso Gianicolo (RMMM8FT014) (doc.2).

Come previsto dalla Circolare 28597 del 29/7/22 (doc. 4), il Ministero convenuto ha provveduto all'accantonamento dei posti per la nomina a ruolo dei vincitori della procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis1.

Con la nota del Ministero 3098 25.8.22 (doc. 5), si è previsto la possibilità di rendere disponibili per le supplenze le cattedre accantonate in caso di mancata approvazione tempestiva delle graduatorie.

Il posto ambito dalla ricorrente veniva inizialmente accantonato per il concorso straordinario bis, sicché nel turno di nomina del 9/9/22 la ricorrente non riceveva alcuna assegnazione, in quanto l'unica cattedra





annuale presente veniva correttamente assegnata a docente con punteggio maggiore.

In particolare, il 9/9/22 il Ministero ha pubblicato i turni di nomina assegnando uno spezzone di Cattedra presente nell'istituto Largo Oriani, plesso Gianicolo (RMMM8FT014) a docente con un punteggio superiore a quello della ricorrente (doc.6).

In data 14.9.22 la ricorrente, in seguito a convocazione da Graduatoria di Istituto, sottoscriveva presso istituto Largo Oriani, plesso Gianicolo (RMMM8FT014) un contratto a tempo determinato fino alla fine delle attività scolastiche e cessazione il 30.6.22 con la seguente clausola *“il presente contratto è risolto qualora sia individuato un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie”*; tale clausola si spiega proprio perché tale cattedra era accantonata per un avente titolo (doc. 10 contratto).

Siccome il concorso straordinario non veniva effettuato entro il 31.12.22, il Ministero provvedeva a porre le cattedre accantonate a disposizione per le supplenze annuali; effettivamente con il turno di nomina del 5/12/22 il Ministero realizzava nuove assegnazioni compreso il posto ricoperto in via interinale dalla ricorrente

E' quindi evidente che il rispetto della normativa avrebbe comportato l'assegnazione alla ricorrente in via definitiva della cattedra che la stessa ricopriva in forza del contratto sopracitato.

Al contrario, in data 5.12.22, il Ministero adottava un nuovo bollettino e assegnava la cattedra assegnata alla lavoratrice ad altra docente presente in GPS II fascia con un punteggio notevolmente inferiore rispetto alla ricorrente;



in particolare si tratta della sig.ra \_\_\_\_\_ con punteggio 54 e posizione 2039, che riceveva una cattedra annuale con conclusione 31 agosto (doc.3).

E' evidente, allora, il danno subito dalla ricorrente che, non svolgendo l'anno di servizio, non maturerebbe nemmeno il punteggio di 12 punti indicato nella tabella titoli allegata all'ordinanza 112/22, così come in tutte le ordinanze di aggiornamento delle graduatorie precedenti.

\*\*\*\*

Il ricorso appare meritevole di accoglimento proprio in quanto la ricorrente è stata espulsa dal posto di cui ha diritto in base alla graduatoria, venendo superata da una docente non avente diritto.

Conclusione che va tenuta ferma, a maggior ragione, considerando che il Ministero non ha contestato nulla di quanto dedotto in ricorso (art.416,comma 3, CPC).

E ciò in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza per casi simili.

Così, nell'ordinanza del 15.11.22, il Tribunale di Genova ha recentemente affermato in una analoga vertenza: *“Dalla piana lettura del comma 4 dell'Ordinanza, anche alla luce dei principi di meritocraticità e di buona amministrazione che devono informare l'azione amministrativa anche e soprattutto nel settore in esame, si desume che il docente può essere considerato rinunciatario solo per sedi, classi di concorso e tipologie di posto per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il Ministero potrà assegnarle ad altri docenti collocati in GPS in posizione inferiore; in caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, al lavoratore stesso deve essere offerta la*



*supplenza e non può essere considerato rinunciatario.” (doc.7). Nell’Ordinanza del 30.11.22 lo stesso Tribunale ha affermato che: “Nel caso in cui nei turni di nomina successivi per la medesima classe di concorso relativa a posti e tipi di contratto per i quali, nelle convocazioni precedenti, il docente abbia indicato la propria preferenza, tale posto dovrà essere offerto al docente collocato più in alto in graduatoria.” (doc.8).*

Né, del resto, lo si ripete, il Ministero ha fornito alcun chiarimento idoneo a consentire di ritenere la regolarità della procedura utilizzata.

Quanto poi all’ammontare del risarcimento dovuto alla ricorrente il conteggio contenuto in ricorso appare del tutto corretto e deve prendere in considerazione la retribuzione dovuta dal 5.12.22 al 31/8/23. La retribuzione mensile della ricorrente è pari a euro 2.017,23, pertanto la stessa ha diritto per i mesi da dicembre ad agosto (9 mesi), alla somma di euro 18.155,07.

Inoltre la stessa ha diritto ai ratei di 13° pari a euro 1512,922 e al TFR. Ora, il TFR annuale è pari a euro 1942,52 (26223,99/13,5). Sicché il TFR per 9 mesi è pari a (€ 1942,52/12X9) 1456,50.

In totale, il risarcimento dovuto è pari a € 21.124,792 (18.155,07+1512,922+1456,50).

Anche in ordine al quantum si rileva l’assenza di qualsiasi contestazione da parte del Ministero pur essendo noto che: *“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche*



*generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva ..... è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).*

Occorre, insomma, una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003).

Che manca del tutto nel caso di specie.

Inoltre la ricorrente, come già evidenziato, ha diritto a vedersi assegnato, sempre a titolo di risarcimento danni, il punteggio di 12 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico utili ai fini dell'assegnazione della supplenza negli anni successivi, nonchè a vedersi valutare l'anno scolastico come svolto al fine dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio connesso all'insegnamento per un anno scolastico.

In questi limiti, il ricorso merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza.

P .Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,



Dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza annuale per la classe di concorso A028, con un contratto a tempo determinato di 18 ore fino al 31 agosto 2023 presso l'Istituto comprensivo Largo Oriani, plesso Gianicolo (RMMM8FT014);

Dichiara il diritto della ricorrente all'ottenimento di 12 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico 22/23 e quindi al riconoscimento, a titolo di risarcimento danni, dell'anno scolastico come svolto ai fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio;

per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro € 21.124,792 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali come per legge nonché ad assegnare alla ricorrente 12 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle graduatorie di assegnazione delle supplenze e comunque il punteggio connesso allo svolgimento dell'insegnamento nell'anno scolastico 22/23;

condanna, infine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2900,00, comprensivi delle spese generali (15%), oltre iva e cpa.

Roma, 10.02.2023

Il Giudice

Umberto Buonassisi



